

Torino, 8 aprile 2013

Spett.

FAP - CREDITO

Federazione Nazionale Sindacale delle Associazioni
dei Pensionati del settore creditizio finanziario e assicurativo

Alla cortese attenzione del Presidente della FAP

e delle Associazioni ad essa iscritte

a mezzo e-mail

Oggetto: Tassazione degli zainetti derivanti dalla capitalizzazione della rendita mensile

Riscontro le numerose richieste pervenutemi in tema di tassazione degli zainetti.

Premessa

Recentemente è diventata di estrema attualità la questione della tassazione degli cd. zainetti (ovvero della somma percepita quale capitale in alternativa alla pensione mensile).

L'attualità della questione deriva sia dalla diffusione della prassi della "zainettizzazione" da parte dei Fondi e delle Banche, e sia a causa della significativa elaborazione giurisprudenziale, che ha portato anche a significative prese di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La materia è davvero estremamente complessa.

Vi è infatti tutta una serie di situazioni giuridiche diverse (con una propria terminologia giuridica) che nella prassi vengo genericamente chiamate con il termine non tecnico di "zainetti", che è ormai entrato nel comune linguaggio politico - sindacale.

Essenzialmente si possono avere due ipotesi:

1. La prestazione previdenziale può essere riscossa fin dall'inizio in forma di capitale anziché di rendita mensile;
2. La rendita mensile in atto può successivamente essere convertita in capitale per vari motivi (per scioglimento del Fondo Pensioni o perché viene offerta tale opzione dallo Statuto o da un accordo sindacale).

In questo parere ci occuperemo solo della ipotesi della conversione della rendita mensile in un capitale, successivamente al pensionamento.

La conclusione del nostro parere sarà la seguente: poiché la base imponibile della rendita mensile è costituita solo dall' 87,50% della pensione, allo stesso modo lo zainetto dovrà esser tassato solo sull' 87,50% dell' imponibile, ferma restando la aliquota ridotta di cui alla tassazione separata.

Per il diverso caso di un capitale percepito fin dall' inizio (cioè all' atto del pensionamento) in alternativa alla rendita, ci limitiamo a far presente che esso è regolato dalla recente Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2012 n. 102/e ⁽¹⁾, che però riguarda i soli fondi a contribuzione definita, e non quelli a prestazione definita.

La tassazione degli zainetti derivanti dalla conversione della rendita mensile per i vecchi iscritti ai vecchi fondi

Articoleremo il parere secondo il seguente schema

1. ***Il principio dell' applicazione della normativa previgente***
2. ***La normativa applicabile ai “vecchi iscritti” ai “vecchi fondi”***
3. ***Le norme cd. “abrogate”***
4. ***La tipologia delle somme erogabili dei Fondi Pensione***
5. ***I redditi assimilabili al lavoro dipendente***
6. ***Le prestazioni in forma di capitale***
7. ***La qualificazione giuridica della capitalizzazione della rendita***

¹⁾

Per i fondi a contribuzione definita (ovvero a capitalizzazione individuale) si applicano le seguenti norme.

Destinatari

1. I lavoratori iscritti ai fondi pensione prima del 28/4/1993 (data di entrata in vigore del Decreto Leg.vo 124/93), ovvero i cd. “vecchi iscritti”;
2. a fondi cd. “vecchi fondi” ovvero i cd “fondi preesistenti”, istituiti in data anteriore all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421);

Quota di zainetto

Dobbiamo riferirci alla quota dello zainetto maturata prima del 31 dicembre 2000.

Criterio di tassazione

Si deve dividere il segmento maturato prima del 31 dicembre 2000 in tre tronconi:

- a) i contributi versati dal lavoratore al Fondo saranno esenti da IRPEF (fino al limite dell'importo del 4% della retribuzione);
- b) i contributi versati dal datore di lavoro saranno assoggettati al normale criterio di tassazione dello zainetto, ovvero a tassazione separata);
- c) inoltre (e qui veniamo al punto più importante) per i soli Fondi cd. a “capitalizzazione” (ovvero impostati con una sorta di “salvadanaio individuale”) e non per i “Fondi a ripartizione” (ovvero quelli in cui il patrimonio del Fondo è in comune fra tutti gli associati, ed è finalizzato al pagamento di una pensione calcolata secondo determinati criteri, in genere sull'ultima retribuzione), i rendimenti “finanziari” del Fondo (e non i rendimenti “immobiliari”) saranno da assoggettare non al criterio ordinario della cd. “tassazione separata” (mediamente introno al 25% circa), ma a quella più ridotta del 12,50% ovvero l'ordinaria tassazione dei “rendimenti finanziari”.

8. *La determinazione della base imponibile dello zainetto*
9. *La nozione di “ammontare netto”*
10. *La base imponibile delle rendite periodiche nella previdenza complementare*
11. *Sintesi dei risultati raggiunti*
12. *Conclusioni*

1. Principio della normativa previgente

Il cd. Decreto Maroni (ovvero il Decr. Leg.vo 252/05) ha attenuato il peso delle imposte sulla previdenza complementare.

Dal 1° gennaio 2007, infatti, le aliquote sullo zainetto sono state sensibilmente ridotte rispetto alle precedenti.

Vi sono oggi essenzialmente due aliquote fiscali “secche”

- il 15% (riducibile fino al 9%) per alcune ipotesi di riscatto o anticipazione;
- il 23% per le “*altre ipotesi*”.

Senonchè tale normativa più favorevole si applica non all’ intero zainetto, ma solo alla quota maturata dopo il 1° gennaio 2007.

Per le quote maturate in precedenza si applicheranno invece le norme preesistenti.

Pertanto i “*vecchi iscritti*” (ovvero assunti prima del 28 aprile 1993) ai cd. “*vecchi fondi*” (ovvero istituiti prima del 15 novembre 1992) si vedono applicare la precedente e più onerosa normativa tributaria sui montanti maturati fino a tutto il 31 dicembre 2006.

Più precisamente l’ applicazione della normativa previgente è prevista dall’ art. 23, co. 7, lett. b) e c) del Decr. Leg.vo 252/05 ⁽²⁾.

A sua volta la normativa ad esso previgente, ovvero il Decr. Leg.vo n. 47 del 2000, all’ art. 12, prevedeva che per le “*prestazioni riferibili agli importi maturati*” fino al 31 dicembre 2000 si applicassero le

²⁾

7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:

a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 8;

b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;

c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’ applicazione del regime di cui all’ articolo 11.

norme preesistenti a tale data ⁽³⁾.

In questo senso è orientata la stessa Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione del 31 gennaio 2002 n. 30/E, a pag. 5 ⁽⁴⁾.

Per completezza vorremmo ancora precisare che la prima formulazione del Decreto Maroni era ben diversa, poichè stabiliva all' opposto che l' intero zainetto (e non solo le quote successive al 2007) avrebbe dovuto essere tassate con il nuovo regime più favorevole ⁽⁵⁾.

Anche la Covip si era pronunciata su questa norma, aderendo a tale interpretazione.

Senonchè, proprio alla vigilia dell' entrata in vigore del Decreto Maroni, la norma è stata modificata, ripristinando il regime fiscale più oneroso sulle quote degli zainetti maturate fino al 31 dicembre 2006 ⁽⁶⁾.

In conclusione, per la corretta tassazione degli zainetti occorre dividere l' importo complessivo in tre "montanti", come adesso vedremo.

2. I tre montanti per i "vecchi iscritti" ai "vecchi fondi"

³)

Art.12

Decorrenza e disciplina transitoria.

1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'art. 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonchè, in caso di riscatto parziale di cui all'art. 10, comma 1- bis , del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data.

2. Le disposizioni dell'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonchè a quelle erogate a titolo di anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato art. 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.

⁴)

"In particolare, come illustrato nelle circolari n. 235 del 1998 e n. 29 del 2001, nei riguardi dei soggetti iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente al 28 aprile 1993 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 335 del 1995. Nei riguardi dei soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124 (28 aprile 1993) alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del d.lgs. n. 124 del 1993, come modificato dalla legge n. 335 del 1995, trova applicazione il regime fiscale anteriormente vigente.

⁵)

Art. 23, comma 7 , del Decr.Leg.vo 252/05), nella formulazione originaria:

7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:

a) [...];

b) [...];

c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11

Le prestazioni erogate dai Fondi Pensione, quindi, siano esse in forma di rendita periodica oppure di capitale, vanno divise in tre segmenti (cd. "montanti"), che prevedono tre diversi criteri di tassazione:

1. fino al 31 dicembre 2000;
2. dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
3. a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Tale suddivisione dei montanti è pacifica e riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella recente Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 ⁽⁷⁾.

3. Le norme cd. "abrogate"

Tratteremo qui della problematica "*ante 2000*", e pertanto le norme di legge cui faremo riferimento saranno quelle vigenti anteriormente alla legge 47 del 2000.

Nei testi di legge comunemente pubblicati (TUIR, Decr. Leg.vo 124/93, Legge 335/95, Decr. Leg.vo 252/05 ed altro) tali norme sono spesso considerate "*abrogate*" e quindi neppure trascritte compiutamente nel testo o nelle note.

In realtà queste norme emanate prima del 2000 sono ancora perfettamente in vigore (e lo saranno presumibilmente ancora a lungo), con l' unica particolarità che esse riguardano soltanto una quota della platea di destinatari, ovvero i "*vecchi iscritti*" ai "*vecchi fondi*".

La differenza quindi non è tanto fra norme "*vigenti*" oppure "*abrogate*", ma fra norme con una diversa platea di destinatari (ovvero "*vecchi*" e "*nuovi*" iscritti).

4. La tipologia delle somme erogabili dei Fondi Pensione

I Fondi pensione possono erogare due tipi di prestazioni:

- a. quelle in forma di rendita periodica;
- b. quelle in forma di capitale;

La caratteristica ad entrambe le ipotesi è la loro "*assimilazione*" al reddito da lavoro dipendente, in forza di norme speciali presenti nel TUIR.

⁷⁾

Per quanto concerne la tassazione delle prestazioni erogate sotto forma di capitale ai soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993 (di seguito "vecchi iscritti"), si precisa che:

- al montante maturato fino al 31 dicembre 2000 si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 124 del 1993, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle finanze con le circolari n. 14 del 1987 e n. 235 del 1998;

- al montante maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006, si applicano le disposizioni del d.l. n. 47 del 2000, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 29/E del 2001 e n. 78/E del 2001;

- al montante maturato dal 1° gennaio 2007, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 252 del 2005, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 70/E del 2007.

5. I redditi assimilabili al lavoro dipendente

Nel TUIR vigente anteriormente al 2000, i redditi “assimilabili al lavoro dipendente” sono indicati nell’art. 16 [poi divenuto art. 17], nell’ art. 17 [poi divenuto art. 19] nonché nell’ 47 [poi divenuto art. 50].

L’ **Art. 16 del TUIR ante 2000**, per quanto qui rileva, dispone testualmente al comma 1, lett. a) che sono soggette **a tassazione separata** le “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti,....., le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni” ⁽⁸⁾

L’ **art. 17 del TUIR ante 2000**, per quanto qui rileva, così testualmente dispone al comma 2:

2. *Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 [ovvero quelle sopraindicate], anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro **ammontare netto** complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante. Tuttavia le medesime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro **ammontare netto** con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1.*

L’ **art. 47 del TUIR ante 2000**, per quanto qui rileva, dispone al comma 1, lett. *h-bis* che anche le **rendite mensili (“periodiche”)** sono redditi “assimilabili al lavoro dipendente”:

“*h-bis*) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni”.

6. Le erogazioni in forma di capitale

Le erogazioni in forma di capitale possono essere di vari tipi, che hanno disciplina fiscale diversa.

A noi qui interessa in modo specifico solo l’ ultima ipotesi, ovvero quella della “conversione della rendita in capitale”.

Elenchiamo le varie ipotesi per poi soffermarci sull’ ultima:

1. Prestazione pensionistica definitiva in forma di capitale fino al 50 % dell’ importo definitivamente ma-

⁸⁾

Tassazione separata.

1. *L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:*

a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

- turato, in *alternativa* alla rendita periodica (art. 11, co. 1 e 2, del Decr. Leg.vo 252/05);
2. Trasferimento ad altro fondo pensione dell' importo maturato (art. 14, co. 2, lett a) del Decr. Leg.vo 252/05);
 3. Anticipazioni della quota già spettante di un trattamento pensionistico ancora in corso di maturazione definitiva (art. 11, commi 4 e 7, del Decr. Leg.vo 252/05);
 4. Riscatto, ovvero le somme percepite *prima del pensionamento*, ma nelle ipotesi specificamente previsti dalla legge (art. 14 del Decr. Leg.vo 252/05), ovvero:
 - a. Riscatto totale: per invalidità permanente o per disoccupazione superiore a 48 mesi;
 - b. Riscatto parziale: (al 50%) per disoccupazione (< 48 mesi) o per accesso al Fondo Esuberi;
 - c. Riscatto per cause diverse (art. 14, co. 5, del Decr. Leg.vo 252/05);
 5. Conversione delle rendite in corso di erogazione in un capitale sostitutivo, con conseguente estinzione del rapporto previdenziale con il fondo.

I “riscatti” non vanno confusi né con la prestazione pensionistica definitiva in forma di capitale, né con la conversione della rendita in capitale.

La stessa legge è molto chiara in proposito (art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comma 9) che così elenca distintamente le due ipotesi:

“Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b- bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi”

Infatti il “riscatto” viene esercitato *prima* della maturazione del diritto alla prestazione previdenziale, e non *dopo* come in questo caso.

Per di più il riscatto può essere esercitato, come abbiamo visto, solo negli specifici casi previsti dalla legge.

La differenza fra il “riscatto” e la “conversione della rendita in capitale” è confermata dal fatto che le stesse Banche, quando hanno proceduto con accordi sindacali alla “*zainettizzazione*” della rendita dei pensionati, non hanno mai usato la parola “riscatto”, ma hanno invece adottato altre formulazioni.

Si veda ad esempio l' Accordo sul FIP della CR Firenze del 4 novembre 2009, in cui (all' art. 3) si offre ai pensionati “*un importo in linea capitale*”, e ancora (art. 4.2) “*una capitalizzazione della rendita*”.

Anche lo Statuto del Fondo Banco Napoli, parla testualmente della “*percezione di una somma una tantum in capitale, con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il “Fondo” e con il “Banco” avuto riguardo al trattamento integrativo di cui all'art. 1, comma I”* (art. 47, comma 1, lett. a).

Come si vede non si parla mai, in questi casi, di “riscatto”, o di “prestazione di capitale all' atto del

pensionamento”.

Da queste differenze nella natura delle somme erogate debbono discendere anche le necessarie conseguenze di legge per quanto attiene ai criteri di tassazione.

Ci occuperemo qui solo della ipotesi in cui la rendita periodica già in atto venga convertita in un capitale in forza di un accordo sindacale (cd. “zainetto” per i già pensionati), con conseguente estinzione di ogni rapporto con il fondo erogante.

Si tratta di una fattispecie che in realtà è stata già presa in considerazione dalla stessa Agenzia delle Entrate.

7. La qualificazione giuridica della “capitalizzazione della rendita”

La Risoluzione del 31 gennaio 2002 n. 30/E dell’ Agenzia delle Entrate così dispone a pag. 5:

“Per quanto riguarda la qualificazione giuridica, le somme da erogare sono inquadrabili nella categoria delle “altre indennità e somme” percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, disciplinata dall’ articolo 16, comma 1, lettera a), del Tuir. In tale ambito rientrano le indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro nonché di quelle che sono erogate, anch’esse una tantum, a titolo definitivo, in relazione alla cessazione del rapporto che intercorre tra il soggetto erogante e il beneficiario in base a un presupposto che non è connesso alla cessazione del rapporto di lavoro generatore di T.F.R. (ad esempio, indennità e somme corrisposte a titolo di preavviso, capitalizzazione di pensioni, patto di non concorrenza)”.

Il suddetto articolo 16, comma 1, lettera a), del Tuir, parla esplicitamente dell’ ipotesi di “capitalizzazione di pensioni”.

Per completezza di lettura viene qui riportato integralmente in nota (⁹).

8. La determinazione della base imponibile dello zainetto

L’art. 17 [poi divenuto 19], co. 2, del TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 1999, stabilisce che la base imponibile dello “zainetto” è costituita dal suo “ammontare netto”.

“2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. L’ammontare netto è costituito dall’importo dell’indennità che eccede quello complessivo dei contributi ver-

⁹)

Articolo 16

Tassazione separata.

1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 47, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro (9/m) (9/n);

sati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante. Tuttavia le medesime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1".

9. La nozione di "ammontare netto"

Come è evidente dal suddetto art. 17, comma 2, del TUIR, l'imponibile è costituito dal cd. "ammontare netto".

Occorre quindi mettere a fuoco in cosa consista questa nozione.

Il 2° comma è costituito da tre diversi periodi e la sua analisi ci porta alle seguenti considerazioni:

- a. Il primo periodo enuncia la regola generale sull'imponibile ("ammontare netto") e precisa quale sia l'aliquota applicabile;
- b. Il secondo periodo si riferisce specificamente all'ipotesi di calcolo della prestazione per la cessazione del rapporto di lavoro (l'imponibile sarà al netto dei contributi versati);
- c. Il terzo periodo si riferisce alla specifica ipotesi di somme percepite da un diverso soggetto che non è necessariamente il "datore di lavoro". Si tratta delle somme "percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore" (e quindi non con il datore di lavoro, ma con il cd. "soggetto erogatore", come ad esempio il Fondo Pensione).

In questa ultima ipotesi le somme saranno percepite a titolo definitivo e con cessazione del rapporto con il Fondo pensione. La loro base imponibile sarà pur sempre l'"ammontare netto", ma questa volta senza alcun riferimento ai contributi versati.

Chiediamoci allora perché il Legislatore ha configurato questa seconda ipotesi (cessazione del rapporto con il Fondo Pensioni), differenziandola da quella precedente (cessazione del rapporto di lavoro) in cui l'ammontare è invece esplicitamente al netto dei contributi.

E' evidente che questa seconda ipotesi (in cui cessa a titolo definitivo il rapporto con il fondo pensioni), il cd. "netto" avrà un significato autonomo.

Vediamo allora in che modo è da considerarsi "netta" la rendita mensile in atto prima della sua conversione in capitale.

10. La base imponibile "netta" delle rendite periodiche

Con la cd. Riforma Dini delle pensioni (legge 335/95) si stabilì che "le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124....costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".

Il significato della innovazione di legge è ben ricostruito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 235/98 al punto 6.1 ⁽¹⁰⁾.

In pratica la Riforma Dini (art. 11) ha introdotto nel TUIR il criterio della tassazione della pensione mensile solo sull' imponibile ridotto all' 87,50%.

Questa innovazione, più precisamente, è stata raggiunta mediante l' inserimento nel TUIR di due commi o lettere:

- all' art. 47 è stata introdotta la lettera *h-bis* ⁽¹¹⁾;
- all' art. 48 è stata introdotto il comma 7-bis ⁽¹²⁾.

Per completezza riportiamo in nota l' art. 11, comma 1, della legge 335/95, nel suo testo completo ⁽¹³⁾.

¹⁰)

"Integrando la previgente disciplina, l'art. 13, comma 7, del provvedimento in oggetto, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge n. 335 del 1995, ha introdotto nell'art. 47 del TUIR una nuova ipotesi reddituale, costituita dalla lettera h-bis, avente ad oggetto "le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico" ai sensi del decreto legislativo in oggetto. La nuova previsione reddituale si colloca, quindi, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Contestualmente, l'articolo 13, comma 8, dello stesso provvedimento [anch' esso come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge n. 335 del 1995] ha introdotto nell'articolo 48 del TUIR un nuovo comma (comma 7-bis), il cui contenuto e' stato poi trasferito [in forza dell' art. 4 del Decr. Leg.vo 2 settembre 1997 n. 314] nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera d), in forza del quale tali prestazioni periodiche costituiscono reddito per l'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto. Il medesimo trattamento tributario si applica in capo agli eredi nel caso di reversibilita' delle predette prestazioni periodiche.

¹¹)

7. All'art. 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
"h- bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni:"

¹²)

8. All'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7- bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h- bis) del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".

¹³)

Art.11 della legge 335/95

Trattamento tributario dei contribuiti e delle prestazioni.

1. L'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Trattamento tributario dei contribuiti e delle prestazioni)

1. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

2. I contribuiti versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.

3. All'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

" a) i contribuiti versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contribuiti versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contribuiti versati dal datore di lavoro

alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione non si applica nel caso di cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;";

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8- bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria".

4. All'art. 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e- bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".

5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'art. 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

7. All'art. 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

" h- bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni;".

8. All'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7- bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h- bis) del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".

9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b- bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo art. 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato art. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano il comma 3 dell'art. 16 e il comma 2 dell'art. 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'art. 1 della tariffa di cui all'allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.

12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.

14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'art. 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di

11. Sintesi dei risultati raggiunti

Abbiamo dunque finora visto che:

1. Gli “zainetti”, ovvero la “*conversione della rendita mensile in capitale*”, sono diversi dai riscatti o dalle prestazioni in forma di capitale all’ atto delle dimissioni, poiché vengono attribuiti dopo il pensionamento, e non prima oppure all’ atto delle dimissioni.
2. Gli zainetti, in quanto definiti dal TUIR ante 2000 come somme “*derivanti dalla capitalizzazione di pensioni*”, sono imponibile solo per il loro “*ammontare netto*”.
3. Lo stesso TUIR ante 2000 prevede che le rendite periodiche siano imponibili solo all’ 87,50%;
4. Che pertanto l’ espressione “*ammontare netto*” di cui all’ art. 17 [poi divenuto art. 19] del TUIR riferito alla “*capitalizzazione di pensioni*” vada inteso necessariamente come tassazione di un imponibile “*netto*”, ovvero al netto del 12,50% esente da tassazione;
5. che tale risultato interpretativo, ricavato dalla stretta esegesi delle norme speciali, è confortato altresì dal principio di carattere generale espresso dall’ art. 6 del TUIR, 2° comma, che prevede il criterio di tassazione dei cd. “*redditi sostituiti*”, ovvero i redditi percepiti in sostituzione di altri redditi (“*I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti*”).

12. Conclusioni

Alla luce di questi risultati interpretativi, consiglieri di promuovere iniziative a tutela degli iscritti alle Associazioni aderenti alla FAP con le seguenti modalità:

- a. presentare un’ istanza all’ Agenzia delle Entrate entro 48 mesi dalla percezione dello zainetto (a pena di decadenza) chiedendo il rimborso dell’ IRPEF versata in eccedenza dal sostituto d’ imposta (Banca o Fondo Pensioni);
- b. scrivere per raccomandata al sostituto d’ imposta richiedendo direttamente ad esso il pagamento dell’ imposta indebitamente trattenuta per i motivi suddetti.
- c. In sede giudiziaria valutare la possibilità di proporre la domanda non solo nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate, ma anche nei confronti diretti del sostituto d’ imposta. Infatti la Cassazione ammette oggi che il contribuente possa alternativamente chiedere il rimborso Irpef sia all’ Agenzia delle Entrate (davanti alla Commissione Tributaria) e sia direttamente al sostituto

TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale”.

d' imposta davanti al Giudice ordinario (si veda infatti quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite nella fondamentale sentenza 26/06/2009 n. 15032, ove si stabilisce che è possibile da parte del “contribuente - sostituto d' imposta” promuovere azione verso il sostituto d' imposta per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente da questi trattenuto in sede di rivalsa).

Ho cercato di essere il più chiaro possibile, in un argomento davvero molto tecnico e difficile.

Resto comunque a disposizione per ogni chiarimento e porgo i migliori saluti.

Avv. Michele IACOVIELLO